



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Aquilino Francesco per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla SSD Materdominivolley.it.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il ricorrente sig. Aquilino Francesco, assistito come in atti dall'avv. Manuela Magistro, e la società regolarmente costituitasi e rappresentata dall'avv. Francesco Termini, sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,

OSSERVA

Il ricorrente chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa motivandolo con l'incompatibilità ambientale venutasi a realizzare a seguito di contrasti tra la Materdomini Volley.it e la New Mater S.r.l. in ordine all'utilizzo del Palasport principale di Castellana Grotte del quale la New Mater s.r.l. è gestore; nonché per disinteresse sportivo alla prestazione dell'atleta che non trova collocazione nei programmi del sodalizio. In subordine, qualora non fosse ravvisabile una giusta causa imputabile al sodalizio, chiedeva lo scioglimento del vincolo previa determinazione di un equo indennizzo a favore della società, tenuto conto del livello tecnico dell'atleta.

La società si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché nei fatti i sollevati addebiti nei confronti del sodalizio non sussistevano o comunque non erano provati in alcun modo e pertanto infondati.

L'art. 35 del R.A.T. dispone che il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione dello stesso risulti equa dopo aver contemperato gli interessi dell'atleta con quelli dell'associato. Nel caso di specie questa Commissione ritiene che non sussiste alcun motivo per il quale il vincolo debba essere dichiarato interrotto, infatti sebbene risulti ampiamente provato che tra la Materdomini Volley.it e la New Mater s.r.l. vi sia in atto un contenzioso in ordine all'utilizzo del Palasport principale di Castellana Grotte, non è stata fornita da parte del ricorrente alcuna prova in ordine al coinvolgimento dall'atleta, anche de relato, in tale conflitto. In effetti se da un lato risulta provato che l'atleta ricorrente per ben due anni è stato concesso in prestito dalla Materdomini Volley.it alla New Mater s.r.l., dall'altro non vi è alcuna prova che il contrasto sorto tra le due società impedisca il regolare svolgimento dell'attività sportiva dell'atleta presso il sodalizio di appartenenza; ne può trovare ingresso l'illazione in base alla quale l'atleta non verrebbe concesso in prestito alla New Mater s.r.l. per il conflitto sorto tra le due società, in quanto le scelte organizzative dei sodalizi non possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione. Del resto come risulta evidente dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria svolta, non è emerso alcun reale motivo di conflitto tra l'atleta ed il sodalizio.

Del pari destituito di fondamento è l'altro motivo relativo al disinteresse sportivo. Dagli atti risulta che il sodalizio ha provveduto a convocare regolarmente l'atleta invitandolo a partecipare all'attività sportiva per la stagione agonistica 2012/13, con ciò dimostrando di avere interesse alla sua prestazione sportiva. Anche sul punto relativo ad eventuali progetti del sodalizio Materdomini Volley.it circa l'utilizzo dell'atleta nelle varie competizioni agonistiche svolte dallo stesso, questa



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Commissione ribadisce che non è di sua competenza stabilire i modi e i termini dell'eventuale impiego dell'atleta per valutare o meno l'eccepito disinteresse. Quel che potenzialmente rileva ai fini della valutazione della domanda in ordine all'eccepito disinteresse, è solo il concreto atteggiamento tenuto dal sodalizio nei confronti dell'atleta, che se si concretizzasse in un atteggiamento lesivo della dignità dell'atleta stesso (allontanamento dagli allenamenti, o eventuali atteggiamenti ostruzionistici, ecc.) sarebbe in quel caso censurabile da questa Commissione. Dalla difesa dell'atleta e dalla documentazione prodotta non è stato evidenziato nessun disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta. Questa Commissione, nel valutare l'equo interesse da un lato del sodalizio all'attività prestata dall'atleta e dall'altro l'interesse dell'atleta a svolgere l'attività della pallavolo, ritiene che nel caso di specie non vi è alcun elemento che possa fondatamente portare a ritenere che la circostanza prevista dall'art. 35 del R.A.T. si sia verificata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dell'atleta Aquilino Francesco.

Dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 26 gennaio 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello